

TERMINAL BUS DI PALERMO CENTRALE DI VIA FAZELLO

CONTRATTO

TRA

FS Park S.p.A. con sede a Roma, in piazza della Croce Rossa 1, cap. 00161, iscritta al n. 04942261001 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Sistemi Urbani S.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona dell'Amministratore Unico _____, ivi domiciliato per la carica, nato a _____ il _____, nel prosieguo per brevità denominato "FS Park S.p.A."

E

_____ con sede in _____, via: _____, cap. _____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____ PEC: _____, in persona del Legale Rappresentante, _____ ivi domiciliato per la carica, nato a _____, nel prosieguo per brevità denominata "_____" o "Vettore"

PREMESSO

- che FS Park S.p.A, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.r.l., è statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo di aree attrezzate da adibire alla sosta di mezzi di trasporto di qualunque tipo, pubblici e privati, ed opera utilizzando prevalentemente aree appartenenti al patrimonio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che FS Park S.p.A detiene la titolarità della gestione delle aree di parcheggio pubblico a pagamento della Stazione di Palermo Centrale;
- che nella predetta area di Palermo Centrale è stato realizzato ed è in esercizio un Terminal Bus, sito in Via T. Fazello, con annessi spazi attrezzati per le operazioni di carico e scarico passeggeri di società di autotrasporto passeggeri, gestito da FS Park S.p.A.;
- che il Vettore, in base alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ("ART") n.56 del 30 maggio 2018, ha espresso interesse all'utilizzo del Terminal Bus di Palermo Centrale di Via Fazello per le attività di carico/scarico dei passeggeri;
- che FS Park S.p.A. ed il Vettore intendono procedere alla formalizzazione di un Contratto per l'utilizzo del predetto Terminal BUS, avente natura transitoria, ai seguenti patti e condizioni;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Contratto.

Si elencano di seguito gli allegati:

- A. Regolamento generale del Terminal Bus di Palermo Centrale – Via Fazello.
- B. Informativa sui rischi.
- C. Planimetria

Art. 2

Oggetto

FS Park S.p.A concede al Vettore che accetta, l'utilizzo del Terminal Bus di Palermo Centrale – Via Fazello, per le attività di carico/scarico dei passeggeri, secondo le prescrizioni indicate nei successivi articoli.

Il Vettore dichiara di avere preventivamente visionato l'area oggetto del presente Contratto e di averla trovata idonea all'uso convenuto. Dichiara, altresì, che la suddetta area sarà utilizzata nel rispetto del Regolamento generale esposto all'interno dell'area stessa e allegato alla presente Contratto (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 3

Obblighi del Vettore

Il Vettore si impegna ad utilizzare gli spazi del Terminal Bus in modo diligente e si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale presente, tutto quanto previsto nel “Piano Informativo Autostazione”, nonché ad osservare le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e le eventuali ulteriori indicazioni fornite verbalmente dal personale incaricato e autorizzato da FS Park S.p.A.

È vietato al Vettore di consentire l'accesso di autobus che non siano di sua proprietà/gestione. È vietato il parcheggio di autobus che per difetti di manutenzione o per altro motivo possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone.

Il Vettore si impegna a non parcheggiare autoveicoli contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili ecc.

Il Vettore è tenuto a parcheggiare i propri autobus esclusivamente all'interno degli stalli ad esso assegnati per le relative corse, in modo tale da non invadere gli altri stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, FS Park S.p.A si riserva di far rimuovere i mezzi dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

È consentito il parcheggio di un unico autobus per ogni stallo.

Il Vettore è tenuto ad usare la massima perizia e diligenza nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione all'interno del Terminal Bus, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose. All'interno dell'area di parcheggio gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo.

Il Vettore, nell'utilizzo della banchina di carico e scarico dei passeggeri, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale autorizzato da FS Park S.p.A e presente nell'area; in ogni caso non è consentita la sosta lungo la banchina per un periodo superiore ai 15 minuti per operazione di carico o scarico. Eventuali soste superiori ai 15 minuti, saranno consentite unicamente per attività di discesa e salita dei passeggeri nell'ambito di due corse collegate, effettuate in arrivo e in partenza, con lo stesso autobus, e comunque non oltre un tempo di occupazione dello stallo superiore ai 30 minuti. È espressamente vietato effettuare operazioni di carico o scarico dei passeggeri in aree differenti dalla banchina dedicata a tale operazione.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, al Vettore è fatto divieto di:

- a) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta o esalazioni di gas, salvo quelli normali per il parcheggio e il prelievo degli autobus;
- b) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'area di parcheggio;
- c) eseguire manovre pericolose nell'area di parcheggio.

Il Vettore dovrà avere la massima cura di tutti i beni e le parti comuni dell'autostazione quali, ad esempio, l'impianto di apertura automatica, la pavimentazione, rendendosi sin da ora responsabile di eventuali danni causati.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità del Vettore, in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone e/o a cose.

Il Vettore ha l'obbligo di trasmettere a FS Park S.p.A entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il calendario dei transiti, comunicando le eventuali variazioni che lo stesso potrà subire nel corso della validità del contratto che dovranno essere trasmesse a FS Park S.p.A all'indirizzo di posta elettronica certificata fspark@pec.fspark.it almeno un mese prima dalla messa in esercizio del calendario modificato.

All'interno dell'area del Terminal Bus è espressamente vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non preventivamente autorizzata da FS Park S.p.A.

Il Vettore ha l'obbligo di comunicare i riferimenti (numero telefonico, e-mail, pec) di un Referente operativo da contattare per tutte le esigenze legate all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4

Durata

La durata del presente Contratto avrà decorrenza a partire dal _____ e scadenza al _____.

Le Parti escludono tassativamente la possibilità di rinnovo tacito del presente Contratto.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'utilizzo del Terminal Bus di Palermo Centrale – Via Fazello le Parti stabiliscono le seguenti tariffe

Fascia oraria dalle 03:30 alle 01:30 – per operazioni di carico e/o scarico:

Fascia oraria dalle 03:30 alle 01:30 – per operazioni di sosta, salita e/o discesa viaggiatori:

- Permanenza fino ad un massimo di 30 minuti: € 5,00 oltre IVA;
- Permanenza oltre i 31 minuti fino a 60 minuti: € 10,00 oltre IVA;
- Permanenza superiore ad 1 ora: € 4,00/ora o frazione, oltre IVA, fino ad un importo massimo di € 45,00 oltre IVA

Fascia oraria dalle 01:30 alle 03:30 – per operazioni di sosta notturna

- € 2,50/ora o frazione oltre IVA, fino ad un importo massimo di € 5,00.

Il pagamento del corrispettivo dovuto viene quantificato trimestralmente sulla base degli effettivi transiti.

Al raggiungimento di determinati valori viene applicato uno sconto secondo le fasce di seguito riportate, calcolato sempre su base trimestrale:

IMPORTO ANNUALE		SCONTO
DA € 5.000,00	A € 10.000,00	5%
DA € 10.001,00	A € 20.000,00	10%
DA € 20.001,00	A € 30.000,00	15%
DA € 30.001,00	A € 40.000,00	20%
DA € 40.001,00	A € 50.000,00	25%
DA € 50.001,00	A € 100.000,00	35%
DA € 100.001,00	A € 150.000,00	40%
OLTRE € 150.000,00		50%

FS Park S.p.A effettuerà con cadenza trimestrale la verifica dei transiti eseguiti dal Vettore. Nel caso in cui nel trimestre oggetto di verifica risultino transiti non ricompresi nel corrispettivo

annuo, FS Park S.p.A invierà al Vettore un prospetto riepilogativo di dettaglio.

Il corrispettivo annuale dovuto sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate mediante bonifico bancario a 30 giorni data fattura emessa da FS Park S.p.A.

Gli eventuali transiti non compresi nel corrispettivo annuale saranno corrisposti trimestralmente mediante bonifico bancario, a 30 giorni data fattura emessa da FS Park S.p.A.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. _____, c/o _____ ag. _____ di _____ – ABI _____, CAB _____, CIN _____, IBAN: _____.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Vettore, qualunque ne sia il titolo.

In caso di ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente Contratto, il Vettore dovrà corrispondere a FS Park S.p.A gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

S'intende che il Vettore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, il dovuto pagamento anche in caso di ritardata ricezione della fatturazione in originale da parte di FS Park S.p.A.

Il Vettore, qualora risulti inadempiente, è tenuto al pagamento delle spese legali, anche stragiudiziali, nonché delle spese e/o delle commissioni relative ad eventuali interventi effettuati da terzi, per conto di FS Park S.p.A, per il recupero del credito.

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, FS Park S.p.A potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Vettore inoltre accetta le attuali modalità di gestione del Terminal Bus che è dotato dei seguenti dispositivi di controllo degli accessi/transiti:

- LETTURA TARGA che consente l'ingresso dei veicoli al Terminal Bus avvicinando l'autobus in corrispondenza dei gate di ingresso e di uscita, rilevando automaticamente la targa preventivamente registrata presso il sistema di controllo accessi del Terminal.

Il Vettore deve comunicare a FS Park S.p.A le targhe di tutti i veicoli previsti in arrivo/ partenza dal Terminal Bus.

FS Park S.p.A si riserva la possibilità di modificare la tipologia di dispositivo tecnologico utilizzato per esigenze gestionali e di regolare esercizio, dandone comunicazione al Vettore con adeguato preavviso.

Art. 6

Penali

L'Operatore rimane interamente responsabile delle condizioni di fruizione del servizio da parte degli aventi causa, in particolare per garantire che i detti soggetti:

- usufruiscano del servizio nei limiti delle condizioni dettate dal presente Contratto, assicurando la fruizione degli stalli autorizzati e fermo restando che, in nessun caso, FS Park S.p.A risponderà dell'indebita utilizzazione di altri stalli e dell'eventuale indisponibilità temporanea di stalli liberi, ove siano già occupati gli stalli assegnati alle relative corse;
- rispettino le condizioni del servizio come dal presente Contratto e la regolamentazione d'uso resa disponibile presso il sito.

Resta inteso che FS Park S.p.A segnalerà le non conformità eventualmente rilevate.

A tal fine, FS Park S.p.A potrà provvedere ad accertare l'eventuale occupazione di stalli diversi o ulteriori rispetto a quelli assegnati alle relative corse mediante rilievo fotografico o video.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni definite nel presente contratto e nel regolamento del Terminal Bus, relativamente alla sosta prolungata oltre i 20 minuti si rimanda a quanto sopra indicato nell'art.5 con riferimento ai transiti non compresi nel corrispettivo annuo; per tutti gli altri aspetti del Terminal Bus, FS Park S.p.A. provvederà ad applicare al Vettore una penale di € 100,00 oltre IVA.

Qualsiasi azione posta in essere dal Vettore o da terzi interessati, tesa al mancato pagamento del corrispettivo dovuto, comporterà il pagamento dell'importo pari a Euro 100,00 oltre IVA, salvo accertamenti da parte di FS Park S.p.A che dimostrino un periodo di sosta per cui risulti un importo superiore ad Euro 100,00 oltre IVA. In virtù di tale accertamento potrà quindi essere richiesto al Vettore il pagamento dell'importo effettivamente dovuto. FS Park S.p.A si riserva, in ogni caso, la più ampia tutela giudiziale, sia in sede civile sia in sede penale, delle proprie ragioni.

Le violazioni e la conseguente applicazione delle penali sarà comunicata da FS Park S.p.A a mezzo posta elettronica. La somma dovuta a titolo di penale dovrà essere corrisposta dal vettore entro 20 giorni naturali consecutivi.

FS Park S.p.A. si riserva sin d'ora la facoltà di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale.

In caso si riscontrasse un numero maggiore di tre trasgressioni, fatta salva l'applicazione delle penali previste per ogni trasgressione, FS Park S.p.A si riserva di richiedere il maggior danno, nonché di risolvere l'eventuale contratto.

Durante la vigenza contrattuale FS Park S.p.A procederà alla conservazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia, che consentano il monitoraggio dei veicoli abilitati e/o delle persone fisiche assegnatarie, al fine di assicurare in ogni momento la possibilità di individuare i

singoli fruitori del servizio per eventuali richieste da parte delle Forze dell'Ordine.

FS Park S.p.A s'impegna a garantire la massima riservatezza rispetto alle informazioni di cui sia depositaria in funzione del presente Contratto; in tal senso, viene esclusa qualsiasi forma di comunicazione e trattazione dei dati che potranno essere comunicati esclusivamente su richiesta delle Forze dell'Ordine e comunque per esigenze di polizia giudiziaria.

Art. 7

Deposito Cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, ivi incluso il pagamento del corrispettivo e delle penali ivi previste, il Vettore costituirà a favore di FS Park S.p.A un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), pari al valore del corrispettivo trimestrale stimato dovuto, mediante trasferimento sul c/c bancario n. _____, intestato a FS Park S.p.A., da versare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, pena la nullità della stessa.

Detto deposito cauzionale sarà mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata del presente Contratto. Qualora l'ammontare del deposito si dovesse ridurre, il Vettore dovrà reintegrare l'importo entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, FS Park S.p.A si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito senza la corresponsione di interessi, alla scadenza del presente Contratto, previa verifica di FS Park S.p.A. del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Vettore.

Art. 8

Responsabilità e Assicurazione

FS Park S.p.A mette a disposizione del Vettore esclusivamente spazi delimitati e dedicati alle operazioni di carico/scarico dei passeggeri e/ alla sosta dei veicoli e non assume alcun obbligo di vigilanza né di custodia degli stessi. FS Park S.p.A non è responsabile per danni, diretti e/o indiretti, subiti dai veicoli nell'area del Terminal BUS, da qualunque causa determinati, né per il furto, anche parziale, consumato o tentato, dei veicoli e/o dei relativi accessori o bagagli.

FS Park S.p.A non è responsabile di eventuali disservizi (ritardi, ecc.) che possono essere generati da cause di forza maggiore, quali ad esempio intervento delle forze dell'Ordine per ragioni di ordine pubblico, sommosse popolari, manifestazioni, atti di terrorismo, calamità naturali, ecc...

FS Park S.p.A non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta da altri utenti o da altri veicoli presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause

di forza maggiore.

A tal fine il Vettore dichiara di essere stato debitamente informato che all'interno del Terminal Bus non esiste una vigilanza dei veicoli in genere e che non è stata stipulata una assicurazione per furti, danni e incendi per i citati veicoli.

Il Vettore è responsabile di ogni danno ed infortunio che dovesse derivare alle persone ed alle cose in relazione alla fruizione dei servizi di cui al presente Contratto.

Il Vettore, pertanto, solleva FS Park S.p.A da ogni azione e reclamo di qualsiasi natura che provenisse dalle competenti Autorità e/o soggetti privati per le trasgressioni alle leggi o alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, incendi, igiene, sanità e quanto altro attinente all'esercizio dell'attività espletata, cui l'area è destinata, impegnandosi fin d'ora a risarcire ogni eventuale spesa sostenuta a tale titolo da FS Park S.p.A.

Al riguardo, il Vettore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati e, alla stipula del presente Contratto, darà evidenza a FS Park S.p.A. che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel Contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T.

Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che il Vettore abbia provato essere stati causati esclusivamente da un anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, FS Park S.p.A risponde, purché il Vettore abbia sporto regolare denuncia presso il personale incaricato da FS Park S.p.A e presente nel Terminal Bus, compilando l'apposito “modulo sinistri” prima dell'uscita del veicolo dal Terminal o, in assenza del personale, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessun'altra circostanza FS Park S.p.A si assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli in transito nel Terminal.

Art. 9

Recesso anticipato

FS Park S.p.A si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione.

In tal caso, il recesso sarà notificato tramite raccomandata A/R, con trenta (30) giorni di preavviso, salvi i casi imprevedibili o di forza maggiore, senza che il Vettore possa vantare diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, eccetto il rimborso delle eventuali somme versate relative al periodo di mancato utilizzo.

FS Park S.p.A prende atto e accetta che il Vettore potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto previa richiesta da inoltrare a FS Park S.p.A a mezzo raccomandata A/R con 30 giorni di preavviso.

Il Vettore resterà, comunque, obbligato a pagare il corrispettivo relativo ai transiti effettuati per il periodo in cui ha usufruito del Terminal Bus, fino alla data di interruzione del servizio.

Art. 10

Conoscenza dello stato dei luoghi

Informativa sui rischi specifici esistenti

Il Vettore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nell'area, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n 81/08 e s.m. e i., impegnandosi ad ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, ed eventualmente da FS Park S.p.A esonerando la Proprietà/FS Park S.p.A da ogni responsabilità e da pretese di terzi.

A carico esclusivo del Vettore è l'apprestamento di tutte le misure di salvaguardia atte a garantire l'incolumità di persone e cose limitatamente all'utilizzo dell'area nel periodo di cui all'art. 4, esonerando FS Park S.p.A da ogni responsabilità civile e penale conseguente alla non applicazione delle opere di salvaguardia.

FS Park S.p.A fornisce a Vettore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area, nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza attualmente vigenti, mediante la consegna dell'Informativa sui rischi interferenziali (all. sub B), i cui contenuti dovranno essere comunicati a tutto il personale che si troverà a operare all'interno del terminal bus.

Art. 11

Clausola di trasparenza

Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Vettore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i

danni derivanti dalla relativa risoluzione.

Art. 12

Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR ed in particolare di necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 13

Clausola di integrità

FS Park S.p.A gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS Park S.p.A ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

Il Vettore dichiara e garantisce:

(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Governance”, sottosezione “Codice Etico”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

(b) di aver preso visione del Modello 231 di FS Park, disponibile all’indirizzo internet <https://www.fspark.it> alla sezione “Governance” che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

(c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

Il Vettore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

La violazione da parte del Vettore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS Park S.p.A e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

Il Vettore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite:

posta ordinaria all’indirizzo FS Park S.p.A., Comitato etico ovvero Organismo di Vigilanza, Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161.

oppure

posta elettronica all’indirizzo comitatoetico@fspark.it ovvero odv@fspark.it.

Art. 14

Foro competente

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Contratto verranno deferite in via esclusiva al foro del Tribunale di Roma.

Art. 15

Registrazione

Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto, in tal caso l'onere risulterà a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16

Gestione del Contratto

La struttura deputata alla gestione ed al controllo sull'esecuzione del presente Contratto, per FS Park S.p.A, è la S.O. *Sviluppo Asset e Operations*, nella persona del Responsabile Dott. Andrea Destro.

Art. 17

Ambiente

Il Vettore, per tutta la durata del presente Contratto, si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- a) non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- b) non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- c) non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- d) non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati materiali o sostanze infiammabili o esplosive, nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto del presente Contratto, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali,

manlevando e tenendo indenne FS Park S.p.A da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, il presente Contratto è da intendersi risolto per uso dell'area non conforme alla legge.

Art. 18

Cessione del contratto e del credito

E' fatto divieto al Vettore di cedere il presente Contratto, di concedere in utilizzo a terzi estranei i dispositivi di accesso al Terminal Bus forniti da FS Park S.p.A.

La violazione di uno qualunque di tali divieti produrrà, ipso iure, la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. per colpa del Vettore il quale resta obbligato a corrispondere il dovuto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da FS Park S.p.A.

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione del presente Contratto, da parte di FS Park S.p.A, ad altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte di FS Park S.p.A, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dal presente Contratto

Art. 19

Clausola risolutiva espressa

Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di mancato o inesatto adempimento da parte del Vettore anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli: 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (Penali); 7 (Deposito Cauzionale); 8 (Responsabilità e Assicurazione); 13 (Clausola di integrità); 17 (Ambiente); 18 (Cessione del contratto e del credito); 19 (Clausola risolutiva espressa).

In tutti i casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di FS Park S.p.A, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Art. 20.

Osservanza di leggi e regolamenti

Il Vettore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo del parcheggio, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi.

Roma, _____

Letto, confermato e sottoscritto

FS Park S.p.A

Il Procuratore

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Il sottoscritto sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante di _____ dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., di avere preso visione e di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

Articolo 6 (Penali)

Articolo 7 (Deposito cauzionale)

Articolo 8 (Responsabilità e Assicurazione)

Articolo 9 (Recesso anticipato)

Articolo 14 (Foro competente)

Articolo 17 (Ambiente)

Articolo 18 (Cessione del contratto e del credito)

Articolo 19 (Clausola risolutiva espressa)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Roma, _____